

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1507

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti e introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale

Presentata il 13 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede alcune possibili soluzioni, eque e garantiste, capaci di contribuire a ridurre lo stato disastroso in cui versa il sistema della giustizia; stato disastroso di cui fanno le spese, quotidianamente, le vittime dei reati, gli imputati, i cittadini tutti.

I tempi spaventosamente lunghi della giustizia penale e il conseguente ingorgo delle cause e dei dibattimenti; il mancato riconoscimento dei diritti delle vittime e la diffusione di un sentimento di sfiducia nella possibilità di ottenere giustizia, tutela e risarcimento; i costi crescenti e gli sprechi incontrollabili di energie, risorse, competenze: tutto ciò esige interventi razionali e urgenti. La presente proposta di legge intende contribuire ad affrontare tale situazione, attraverso una normativa finalizzata a estendere le possibilità di riti

alternativi, introducendo una nuova figura di rito alternativo denominato « conciliazione penale ».

Dall'introduzione del nuovo codice di procedura penale (24 ottobre 1989) fino al 30 giugno 1993, le richieste di rito abbreviato sono state solo 8.561; 29.850 i patteggiamenti davanti al giudice per le indagini preliminari e 24.898 quelli davanti al tribunale. Nello stesso periodo, ben 203.330 sono stati i rinvii a giudizio, che comportano — come si sa — percorsi processuali assai lunghi. Se è vero che si deve operare sull'insieme della macchina giudiziaria, per accelerarne i tempi e renderne più agili, efficaci, equi i meccanismi — tutelando, al contempo, la complessità dell'*iter* processuale e le garanzie offerte agli indagati e alle parti lese — è altresì necessario intervenire da subito per trovare soluzioni efficaci nel breve periodo.

L'ampliamento delle possibilità di ricorso ai riti alternativi offre numerosi vantaggi:

a) permette alle vittime del reato di poter avere, in tempi certamente più brevi, il risarcimento dei danni subiti;

b) permette una condanna più mite per l'imputato che si trovi di fronte a una realtà processuale e sostanziale sfavorevole e sia consapevole che il dibattimento non potrà migliorare la propria posizione. Il rito alternativo eviterà a quell'imputato l'*iter*, spesso traumatico, di tre gradi di giudizio; e d'altra parte — e ciò è assai importante — la eventuale sospensione condizionale della pena, o le pene alternative al carcere, sarebbero un deterrente efficace affinché chi ne beneficia non commetta nuovi fatti illeciti;

c) permette al giudice — che ha il dovere di controllare la legalità, l'equanimità e la congruità dell'accordo tra pubblico ministero e difesa — di non accogliere la richiesta qualora non la condivida, sia riguardo all'accertamento della responsabilità che all'entità della pena; e consente di accelerare il giudizio nei confronti di chi intenda affrontare il dibattimento, così che si arrivi, in tempi ragionevoli, alla condanna del colpevole e all'assoluzione dell'innocente;

d) permette al sistema della giustizia di risparmiare enormi risorse economiche

e umane, utilizzabili per rendere più efficaci le indagini e più rapidi i processi.

In altri termini, si potrà avere una giustizia più mite, ma anche più efficace e celere. Si pensi ad alcuni reati non suscettibili di particolare allarme sociale: si constaterà che, con le norme attuali, per molti tossicodipendenti colti in flagranza e imputati per reati finalizzati a procurarsi denaro per la dose non è possibile patteggiare la pena. D'altra parte, le preoccupazioni di molti, rispetto alla mancanza di effettiva difesa nel caso di riti alternativi, valgono a maggior ragione per i processi ordinari: si consideri che la grande maggioranza dei detenuti appartiene agli strati più deboli della popolazione e non ha la possibilità di usufruire di una adeguata difesa.

Uno snellimento delle procedure e un'accelerazione dei tempi possono costituire un incentivo — e non un disincentivo — a meglio tutelare l'imputato.

Comunque, l'ipotesi di istituire una nuova figura di rito alternativo per i reati più gravi non poteva non comportare rilevanti modifiche rispetto a come si configura, oggi, l'istituto del « patteggiamento » (oltre che risarcimento del danno e applicazione delle pene accessorie, maggiori possibilità di controllo e di intervento da parte del giudice): il che può contribuire a offrire garanzie di efficienza e di equità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 438 del codice di procedura penale le parole: «, con il consenso del pubblico ministero,» sono soppresse.

ART. 2.

1. L'articolo 439 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 439. - (*Richiesta di giudizio abbreviato*). - 1. La richiesta è depositata in cancelleria almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza.

2. La richiesta può essere presentata anche nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422. In questo caso il giudice non può procedere con giudizio abbreviato se non vi è il consenso del pubblico ministero.

3. In caso di reato che prevede la pena dell'ergastolo la richiesta deve essere presentata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

ART. 3.

1. L'articolo 440 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - (*Provvedimenti del giudice*) - 1. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 1 dell'articolo 439 il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa essere definito allo stato degli atti.

2. In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 dell'articolo 439. In questo caso il giudice può procedere a giudizio

abbreviato anche senza il consenso del pubblico ministero».

ART. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 441 del codice di procedura penale, le parole: « fatta eccezione di quelle degli articoli 422 e 423 » sono soppresse.

ART. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il giudice, terminata la discussione, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire elementi di prova ai fini della decisione. Qualora le parti esprimano il proprio consenso si procede ai sensi dei commi 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 422 ».

2. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per anni trenta ».

ART. 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 443 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: « o che non abbia prestato il proprio consenso al giudizio abbreviato ».

ART. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Se il giudice ritiene non corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o non congrua la pena invita, con ordinanza, le parti a riformulare la richiesta. La richiesta può essere riproposta sulla base delle indicazioni del giudice ».

ART. 8.

1. Dopo l'articolo 444 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 444-bis. - (*Applicazione della pena su richiesta per pene superiori ai due anni - Conciliazione penale*) - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice, dopo la richiesta di rinvio a giudizio e fino a che non siano formulate le conclusioni ai sensi degli articoli 421 e 422, l'applicazione di una pena detentiva superiore ai due anni quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi tre anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. La parte offesa può proporre proprie osservazioni, anche a mezzo di difensore.

3. Se non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e congrua la pena, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti.

4. Il giudice, se ritiene di non accogliere la richiesta, può, con ordinanza, invitare le parti a riformularla: questa può essere riproposta sulla base delle indicazioni del giudice. In caso di nuova richiesta formulata solo dall'imputato, il giudice, sentito il pubblico ministero, può accoglierla qualora ritenga la nuova formulazione corretta ai sensi del comma 3.

5. Il giudice può subordinare l'applicazione della pena al pagamento, a favore della parte offesa, di una somma a titolo di provvisoria sul risarcimento del danno; nella quantificazione di tale somma deve tener conto delle condizioni sociali ed economiche dell'imputato e della gravità dei fatti allo stesso addebitati. Qualora si proceda per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 326 del codice penale, il giudice deve sempre subordinare l'applicazione della pena al pagamento di una somma a titolo di provvisoria sul risarci-

mento del danno a favore della parte offesa. Nella determinazione di tale somma, il giudice deve sempre tenere conto della particolare gravità dei fatti e dei danni arrecati alla pubblica amministrazione.

6. Nei casi previsti dal presente articolo non si applica l'articolo 445.

7. Il reato è estinto se nel termine di sette anni l'imputato non commette un reato della stessa indole o un delitto doloso da cui derivi una condanna superiore a mesi sei di reclusione.

8. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a tutti gli effetti ad una pronuncia di condanna.

9. Nei procedimenti previsti nei titoli I e II del libro VI del codice di procedura penale, il giudice, qualora presuma che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, può sostituire l'intera pena o parte della stessa con le misure alternative previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

10. Se vi è richiesta del pubblico ministero e dell'imputato, il giudice può sostituire l'intera pena o parte della stessa con la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, con altre forme di lavoro sostitutivo o con misure prescrittive specifiche per un periodo pari alla pena inflitta aumentata della metà.

11. All'imputato che non adempie gli obblighi imposti ai sensi dei commi precedenti o che riporti condanna per delitto doloso commesso successivamente alla sentenza, non può più essere applicata la pena di cui al presente articolo ed all'articolo 444 ».

ART. 9.

1. Il comma 1 dell'articolo 446 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, e dall'articolo 444-bis può essere proposta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 ».

ART. 10.

1. L'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 448. - (*Provvedimento del giudice*)
— 1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447 o nell'udienza preliminare, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza.

2. In caso di non accoglimento della richiesta, le parti la possono riproporre prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. Il giudice, qualora ritenga che ne ricorrano le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza.

3. Il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e corretta la richiesta dell'imputato.

4. In caso di dissenso il pubblico ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile.

5. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578 ».

ART. 11.

1. L'articolo 458 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 458. - (*Richiesta di giudizio abbreviato e di applicazione della pena*). — 1. L'imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione di pena ai sensi degli articoli 444 e 444-bis, depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Il pubblico ministero esprime il proprio parere entro il termine di sette giorni dalla notificazione della richiesta.

2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno dieci giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla

persona offesa. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441, 442, 443, 444, 444-*bis*, 446 e 448 ».

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 62-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 62-*ter.* - (*Diminuzione della pena*)
— La pena è diminuita in misura non eccedente un quarto, qualora l'imputato abbia concretamente cooperato per rendere possibile il rinvenimento del provento del reato ».